

DICHIARAZIONE IN ORDINE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ED ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI COMPORTAMENTALI ALLE IMPRESE FORNITRICI DI BENI O SERVIZI E RELATIVI COLLABORATORI CHE REALIZZANO OPERE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE E AI COLLABORATORI O CONSULENTI, CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI CONTRATTO O INCARICO E A QUALSIASI TITOLO, AI TITOLARI DI ORGANI E DI INCARICHI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITÀ POLITICHE (COLLABORATORI DI STUDIO O INCARICATI).

Il sottoscritto Stefano Potenza nato a Gagliano del Capo (Le) il 05.01.1980 e residente in Casarano (Le) Viale F. Ferrari n. 5 Codice Fiscale PTNSFN80A05D851Q, in qualità di :

- professionista per l'incarico di patrocinio legale nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Bonetti Annita contro il Comune di Melissano innanzi al Giudice di Pace di Casarano, giusta determinazione n. 479 del 06.11.2019, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia,

DICHIARA

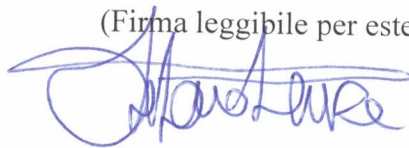
- che i pagamenti relativi all'incarico professionale di cui sopra saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario, postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dall'articolo 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010.
- di comunicare all'Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- che tutte le operazioni relative all'incarico saranno effettuate nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n. 136, modificato dall'art. 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010.
- di essere a conoscenza, nel caso di non applicazione delle norme sulla tracciabilità, dell'applicazione delle norme sulla risoluzione dell'incarico.
- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento aziendale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2013, aggiornato con deliberazione della G.C. n. 13 del 7/2/2017 e si impegna a divulgarlo a tutti i collaboratori che esercitino attività rivolta all'Amministrazione.
- in ottemperanza all'articolo 2, comma 3, del richiamato DPR, di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi prescritti nel codice di comportamento, da parte di propri collaboratori, a qualsiasi titolo, comporta l'applicazione di sanzioni che, nei casi gravi, potranno determinare la risoluzione o la decadenza del contratto stipulato con l'amministrazione, fatte salve le eventuali ulteriori azioni dirette al risarcimento del danno che l'Amministrazione potrà comunque attivare.
- di impegnarsi, in particolare, ad assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Codice di comportamento e a vigilare sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute da parte dei collaboratori dell'impresa che prestino servizio all'Amministrazione.
- ai sensi dell'art.53, comma 16 ter, del D.lgs n.165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

di essere consapevole :

- che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento corrisponde a inadempienza rispetto alle prestazioni richieste quando non è più grave e compromette la regolarità dell'azione amministrativa o l'immagine dell'amministrazione.
- che qualora l'Amministrazione abbia notizia o rilevi casi di violazione dei doveri del codice di comportamento, da parte di collaboratori, dipendenti o amministratori dell'impresa, nell'esercizio dei servizi affidati, richiederà all'impresa di fornire ogni informazione utile ad accertare i fatti contestati, anche mediante i propri organi di vigilanza. In tal senso l'impresa è obbligata a collaborare e fornire ogni utile informazione al riguardo
- nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, le violazioni ai comportamenti sopra descritti vengano confermate, la decisione in ordine alle sanzioni da applicare viene demandata all'ufficio di disciplina dell'Amministrazione, per l'occasione integrato da un rappresentante designato dall'impresa o ad apposita commissione all'uopo costituita, in modo da assicurare la presidenza e la partecipazione maggioritaria dell'Amministrazione
- la sanzione potrà riguardare il pagamento di una penale in ragione del danno causato, a partire dalla misura minima di € 1.000,00, fino a cento volte tale valore, fermo restando che in caso di grave danno all'immagine dell'amministrazione potrà comportare la risoluzione del contratto, fatta salva ogni eventuale azione diretta al risarcimento, nelle sedi competenti.

MELISSANO, 07/11/2019

Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)



D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfirmità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica.

Privacy

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del trattamento è il Comune di Melissano.

DICHIARAZIONE IN ORDINE AGLI OBBLIGHI COMPORTAMENTALI ALLE IMPRESE FORNITRICI DI BENI O SERVIZI E RELATIVI COLLABORATORI CHE REALIZZANO OPERE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE E AI COLLABORATORI O CONSULENTI, CON QUALSIASI TIPOLOGIA DI CONTRATTO O INCARICO E A QUALSIASI TITOLO, AI TITOLARI DI ORGANI E DI INCARICHI NEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITÀ POLITICHE (COLLABORATORI DI STUDIO O INCARICATI).

Il sottoscritto Stefano Potenza nato a Gagliano del Capo (Le) il 05.01.1980 e residente in Casarano Viale Ferrari n. 5 Codice Fiscale PTNSFN80A05D851Q,
in qualità di :

- Professionista per l'incarico di patrocinio legale nel giudizio instaurato dalla Sig.ra Bonetti Annita contro il Comune di Melissano innanzi al Giudice di Pace di Casarano, giusta determinazione n. 479 del 06.11.2019., consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia,

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 2013, nonché delle disposizioni relative al Codice di Comportamento aziendale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2013, aggiornato con deliberazione della G.C. n. 13 del 7/2/2017 e si impegna a divulgarlo a tutti i collaboratori che esercitino attività rivolta all'Amministrazione.

- in ottemperanza all'articolo 2, comma 3, del richiamato DPR, di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi prescritti nel codice di comportamento, da parte di propri collaboratori, a qualsiasi titolo, comporta l'applicazione di sanzioni che, nei casi gravi, potranno determinare la risoluzione o la decadenza del contratto stipulato con l'amministrazione, fatte salve le eventuali ulteriori azioni dirette al risarcimento del danno che l'Amministrazione potrà comunque attivare.

- di impegnarsi, in particolare, ad assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Codice di comportamento e a vigilare sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute da parte dei collaboratori dell'impresa che prestino servizio all'Amministrazione.

- ai sensi dell'art.53, comma16 ter, del D.lgs n.165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

di essere consapevole :

- che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento corrisponde a inadempienza rispetto alle prestazioni richieste quando non è più grave e compromette la regolarità dell'azione amministrativa o l'immagine dell'amministrazione.

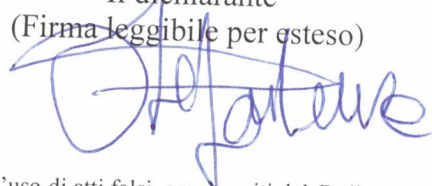
- che qualora l'Amministrazione abbia notizia o rilevi casi di violazione dei doveri del codice di comportamento, da parte di collaboratori, dipendenti o amministratori dell'impresa, nell'esercizio dei servizi affidati, richiederà all'impresa di fornire ogni informazione utile ad accertare i fatti contestati, anche mediante i propri organi di vigilanza. In tal senso l'impresa è obbligata a collaborare e fornire ogni utile informazione al riguardo

- nel caso in cui, a seguito degli accertamenti effettuati, le violazioni ai comportamenti sopra descritti vengano confermate, la decisione in ordine alle sanzioni da applicare viene demandata all'ufficio di disciplina dell'Amministrazione, per l'occasione integrato da un rappresentante designato dall'impresa o ad apposita commissione all'uopo costituita, in modo da assicurare la

presidenze e la partecipazione maggioritaria dell'Amministrazione
- la sanzione potrà riguardare il pagamento di una penale in ragione del danno causato, a partire dalla misura minima di € 1.000,00, fino a cento volte tale valore, fermo restando che in caso di grave danno all'immagine dell'amministrazione potrà comportare la risoluzione del contratto, fatta salva ogni eventuale azione diretta al risarcimento, nelle sedi competenti.

MELISSANO, 07/11/2018

Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)



D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

Ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti dal Codice Penale e della vigente normativa in materia.

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000, qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

La dichiarazione mendace, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfirmità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata insieme a fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax, tramite incaricato o a mezzo posta ordinaria od elettronica.

Privacy

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Titolare del trattamento è il Comune di Melissano.